

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Convenzioni con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in: 1) Microbiologia e Virologia; 2) Statistica sanitaria e biometria.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Convenzioni con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in: 1) Microbiologia e Virologia; 2) Statistica sanitaria e biometria.

PREMESSO

CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509” prevede all’art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

CHE l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha richiesto la stipula di due convenzioni per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in:
1) Microbiologia e Virologia;
2) Statistica sanitaria e biometria;

CHE allo scopo di favorire la collaborazione tra le parti, le convenzioni prevedono che l’Università si avvalga delle strutture di questo Istituto per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti delle suddette Scuole di specializzazione;

CONSIDERATO

CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non configura un rapporto di lavoro;

VISTE

LE convenzioni sottoscritte dall’Università di cui sopra e dal nostro Istituto

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della stipula delle convenzioni per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in: 1) Microbiologia e Virologia, 2) Statistica sanitaria e biometria;
2. Di dare atto che le attività relative alle suddette convenzioni non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano oneri economici per l’Istituto;
3. Di dare atto che la validità delle convenzioni di cui al punto 1. decorre dalla data di sottoscrizione delle stesse.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: *“Convenzioni con Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in: 1) Microbiologia e Virologia; 2) Statistica sanitaria e biometria”*.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della stipula delle convenzioni per l’inserimento dell’Istituto nella rete formativa delle Scuole di specializzazione in: 1) Microbiologia e Virologia, 2) Statistica sanitaria e biometria;
2. Di dare atto che le attività relative alle suddette convenzioni non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano oneri economici per l’Istituto;
3. Di dare atto che la validità delle convenzioni di cui al punto 1. decorre dalla data di sottoscrizione delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Inserire il logo
dell'Azienda/Ente come
"timbro personalizzato"*

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA" E
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LAZIO TOSCANA
PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA/ENTE NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA
DELLA FACOLTA' DI
Farmacia e Medicina
(scuole di area sanitaria ad accesso misto)**

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2007, in prosieguo denominata "Università"

E
L' Azienda/Ente ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LAZ
rappresentata dal Direttore Generale DR UGO DELLA MARTA
nato/a a BASILEA il 14.06.1962
per la carica domiciliato/a in
VIA APPIA NUOVA 1411

**ed accreditata con decreto n del.....
e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (non
compilare in caso di struttura pubblica)**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015
concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria";

VISTO il Decreto ministeriale n. 716 del 16.09.2016 "Riordino delle
Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non
medici";



- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21 giugno 2016;
- VISTO il verbale n. 103 del 25.01.2021 della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "la Sapienza" di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente
...ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LAZIO TOSCANA.....
di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in
...STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA.....
l'Università si avvale delle strutture dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 relativi alla scuola di specializzazione in.....
STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA.....;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (**allegato A** quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli e specializzandi medici e non medici così come definita ai successivi artt. 4 e 5;
- c) l'Azienda/Ente si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della



Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;

d) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;*(da inserire solo per convenzioni con strutture collegate per gli specializzandi medici)*;

e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dai successivi artt. 4 e 5, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando medico e non medico, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando medico e non medico ed è tenuto ad documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per gli specializzandi medici

La formazione dello specializzando ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire al medico specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata



essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 5- Formazione prevista per gli specializzandi non medici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal DM 68/2015 e dal DM 716/2016, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. La crescente responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

ART. 6 – Assicurazione specializzandi medici

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.



ART. 7 – Assicurazione specializzandi non medici

Lo specializzando non medico è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.



ART. 11- Entrata in vigore e durata

Il presente atto, firmato in digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre ..2020.... ed ha durata pari a 5 anni (in relazione alla durata della scuola di specializzazione) con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Firmato digitalmente da: Ugo Della Marta
Luogo: Roma
Data: 13/04/2022 14:18:38

LA RETTRICE
Prof.ssa ANTONELLA POLIMENI

IL DIRETTORE
GENERALE



ANTONELLA
POLIMENI
14.04.2022
13:49:09
GMT+01:00



ALLEGATO A

L'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, U.O.C., U.O.S., delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) - indicare i codici NSIS - messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.

Si dichiara che le strutture che possono essere messe a disposizione degli specializzandi ci cui alla convenzione in oggetto sono le seguenti, tutte ubicate presso la sede di Roma dell'Istituto, in Via Appia Nuova 1411:

Osservatorio Epidemiologico
Biblioteca (patrimonio cartaceo e elettronico)
Ricerca e innovazione
Comunicazione scientifica
Qualità
Diagnostica



**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA" E
STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA/ENTE NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**

Interfacoltà Farmacia Medicina-Medicina Odontoiatria-Medicina Psicolo
(scuole di area sanitaria ad accesso misto)

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice
pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962, a
quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 27.04.2007, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Azienda/Ente STITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
rappresentata dal Direttore Generale UGO DELLA MARTA
nato/a a Basilea il 14.06.1962

per la carica domiciliato/a in
Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma

**ed accreditata con decreto n. del.....
e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (non
compilare in caso di struttura pubblica)**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015
concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria";

VISTO il Decreto ministeriale n. 716 del 16.09.2016 "Riordino delle
Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non
medici";



- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21 giugno 2016;
- VISTO il verbale n. 110 del 23.09.2021 della Giunta della Facoltà di Facoltà di Farmacia e Medicina che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "la Sapienza" di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELL', di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, l'Università si avvale delle strutture dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.l. n. 402 del 13.06.2017 relativi alla scuola di specializzazione in MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (**allegato A** quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli e specializzandi medici e non medici così come definita ai successivi artt. 4 e 5;
- c) l'Azienda/Ente si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della



Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;

d) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;*(da inserire solo per convenzioni con strutture collegate per gli specializzandi medici)*;

e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dai successivi artt. 4 e 5, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando medico e non medico, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando medico e non medico ed è tenuto ad documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per gli specializzandi medici

La formazione dello specializzando ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire al medico specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata



essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART. 5- Formazione prevista per gli specializzandi non medici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal DM 68/2015 e dal DM 716/2016, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando. La crescente responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

ART. 6 – Assicurazione specializzandi medici

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.



ART. 7 – Assicurazione specializzandi non medici

Lo specializzando non medico è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.



ART. 11- Entrata in vigore e durata

Il presente atto, firmato in digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre .2021.... ed ha durata pari a 5 anni (in relazione alla durata della scuola di specializzazione) con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.



ANTONELLA
POLIMENI
17.11.2021
15:13:24
GMT+01:00



Ugo Della Marta
2021.10.29 14:03:41
CN=Ugo Della Marta
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201650175224

LA RETTRICE
Prof.ssa ANTONELLA POLIMENI

IL DIRETTORE
GENERALE



ALLEGATO A

L'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata delle strutture, U.O.C., U.O.S., delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) - indicare i codici NSIS - messe a disposizione dall'Azienda/Ente per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo dei laboratori, dei locali, degli arredi e delle attrezzature medico sanitarie.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", garantisce, inoltre, la possibilità di utilizzo delle aule, biblioteche, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti, per le esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.

